



UNA·API
Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

M.I.P.A.F.

Ministero per le
Politiche
Agricole Forestali

**“PROGETTO DI INIZIATIVE
DI ASSISTENZA TECNICA PER
LA RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA
NEL SETTORE APISTICO”**

I quaderni dell'apicoltore

1

APICOLTURA BIOLOGICA

A cura di:
Francesco Panella
e **Luca Allais**

Questa pubblicazione vuole fornire un quadro riassuntivo e schematico degli adempimenti necessari per la conversione al metodo di produzione biologico in apicoltura, come previsto dal Regolamento comunitario 1804 sulle produzioni zootecniche e relativi decreti applicativi nazionali.

Prima di entrare nel merito specifico dello schema applicativo riteniamo utile proporvi alcune note e spunti di riflessione sul contesto in cui matura il movimento per un'agricoltura biologica con particolare riferimento ai fenomeni ed alle concezioni culturali sottesi.

FRANCESCO PANELLA

Qualsiasi riproduzione, noleggio, prestito, utilizzo in rete, rappresentazione pubblica, diffusione e trasmissione è autorizzata a condizione che se ne concordino le modalità con l' U.N.A.API.

Brevi cenni sull'evoluzione di alcuni concetti culturali

LA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE QUALE SIMBOLO DI CIVILTÀ.

La civiltà dell'olio, pane e vino.

E' in epoca romana che l'attività dell'uomo per coltivare e trasformare le derrate agricole si propone quale fondante distinzione di civiltà. Ciò che dalla natura proviene senza il fattivo apporto dell'uomo è considerato non degno. Non a caso il cristianesimo coglie e propone quali elementi simbolici della liturgia: il pane, l'olio, il vino. Per ironia della storia proprio dall'ambiente palustre (il meno condizionabile dall'uomo) partono le epidemie malariche che flagellano la Magna Grecia, il grande serbatoio di beni e di uomini, ed accelerano la debolezza e la decadenza di Roma.

IL CONCETTO DI SÉ E DEL DIVENIRE SOCIALE:

L'idea di progresso.

Tale nuova concezione del divenire storico è recente, si afferma nell'ottocento ed in breve giunge, anche, a tradursi in un'impostazione deterministico/materialistica che teorizza l'ineluttabilità delle modalità di sviluppo sulla base delle più recenti scoperte scientifiche.

LA DIALETTICA NEL CONCRETO DEL RAPPORTO UOMO/NATURA:

Ogni azione lascia un segno.

Tutto il novecento fa i conti con l'idea di progresso ed è attraversato dal dibattito sui processi produttivi per la creazione d'energia. La comunità scientifica esprime tutti i propri limiti, sconfinando sovente nel delirio d'onnipotenza, proprio nel delineare le modalità produttive dell'energia primaria alimentare. Si affermano nuovi ed innovativi concetti quali: ambiente, sostenibilità ambientale, impatto ambientale, ecocompatibilità, salubrità alimentare. Per arrivare fino alla formalizzazione di un criterio giuridico mai enunciato in precedenza: il principio di precauzione. Per assurdo, nel sentire comune, così come in gran parte della comunicazione, sull'alimentare sembra affermarsi una strana identità tra buono/salubre ed antico/tradizionale. In merito all'alimentazione la percezione sociale condivisa sembra affermare con forza una ripulsa della stessa idea di progresso. Quasi che la



nostra società non fosse fondata e protesa verso una incessante innovazione e modifica delle attitudini cultural/alimentari.

I MODELLI (APPARENTEMENTE) VINCENTI SONO MODIFICABILI, DAL BASSO:

L'alternativa al modello alimentare agrochimico

Un modello produttivo alternativo è proposto, e sembra guadagnare sempre più spazio, direttamente dal basso giunge (fenomeno unico) a proporsi quale dizione commerciale riconosciuta e riconoscibile. Quest'alternativa è nata dal rifiuto, di un'esigua minoranza di piccoli produttori del settore primario, di adeguarsi ad una modalità di processo che aveva, ed ha tutt'oggi, l'appoggio di gran parte della comunità scientifica, dei gruppi economici produttivi e distributivi e dei pubblici poteri. Oggi molti ed importanti soggetti economici stanno, fulmineamente, convertendosi al biologico. Rispetto alle produzioni tipiche e d'origine la denominazione bio è, certamente, di maggiore semplicità gestionale per i grandi colossi dell'agroalimentare e della distribuzione. E', infatti, la marca di produzione e/o di distribuzione che può con relativa facilità essere al centro della filiera produttiva e, in quanto tale, proporre e garantire al consumatore il prodotto contrassegnato dalla propria immagine. Seppur con non infondati

motivi di perplessità, sulla correttezza operativa di soggetti di cui non si possono avere molte garanzie motivazionali, dobbiamo pur sempre prendere atto che tale tumultuosa crescita del fenomeno risponde ad un'attesa e domanda da parte di crescenti fasce di popolazione.

E' NELLA NORMA GIURIDICA CHE SI FORMALIZZANO I PROCESSI E LE EVOLUZIONI SOCIALI.

Il "nuovo" fa fatica a definirsi ed ingenera equivoci.

Se consideriamo quanto siano recenti, e di fragile equilibrio, gli elementi fondanti sopra esposti comprendiamo meglio, forse, come la dizione biologico sia ancora in un certo senso "in rodaggio" e come possano ruotare intorno a tale concetto diversi elementi di confusione e di fraintendimento. Non a caso il faticoso "parto" di una normativa armonizzata comunitaria ha avuto un gran travaglio con tempi d'elaborazione e di mediazione assai lunghi. Uno stimolo decisivo proviene dalla domanda, sempre più ampia, espressa dai consumatori di certezze a fronte dei grandi scandali alimentari che hanno creato un senso diffuso di diffidenza e di sfiducia nei confronti dei modelli produttivi prevalenti. Oggi gran parte dei consumatori, e fors'anche dei produttori bio, attribuiscono alla dizione biologico una serie di requisiti quali: *Di qualità superiore - Da ambiente pulito - Da agricoltura "pulita".*

In effetti, in tutta la normativa comunitaria sull'agricoltura e zootecnia biologica non uno dei "paletti" distintivi riguarda la qualità e gli elementi caratterizzanti che vi sono connessi e tan-

tomeno l'inquinamento ambientale (fatto salvo un piccolo accenno all'attività di pascolo brado).

La normativa sul biologico definisce (e non potrebbe fare altrimenti) l'attività del coltivatore e dell'allevatore. Pertanto dei tre requisiti precedentemente elencati l'unico che corrisponde a realtà è l'ultimo: **il biologico è un modo di produzione per quanto stà nelle capacità e potestà del singolo coltivatore ed allevatore.**


Nella crescita del movimento biologico, fino alla sua formalizzazione normativa, la confusione e le incertezze in merito a quanto era, ed è, insito a questo peculiare, ed alternativo modo di produrre alimenti, ha creato, e crea, non pochi equivoci e fraintendimenti. Molti, dei soggetti in campo non ritengono necessario spendere energie per fare chiarezza, cullati dalla speranza che i fraintendimenti siano utili all'affermarsi sul mercato della dizione merceologica distintiva. Una considerazione d'opportunità che sottoponiamo alla riflessione è, invece, che: dagli equivoci non possa sortire nulla di buono. Nella comunicazione e nell'azione promozionale del biologico andrebbe con cura evitato di far intendere che la certificazione bio sia attinente alla qualità (in quanto bio) e ad un ambiente "altro", nel suo insieme, distinto e quindi esente da fenomeni di inquinazione.

Ben diversa dignità ha sostenere, e comunicare, per più di una ragione che il modo di produrre bio ha, e deve avere, il massimo possibile d'ecocompatibilità e ricadute, varie e positive, sulla qualità ambientale.

COME FAR SOSTITUIRE I FOGLI CEREI?

Qual'è l'epoca migliore per far costruire cerei?
Quando c'è raccolto abbondante, continuo e non violento. A seconda delle zone questo può avvenire in primavera, se vi è abbondanza di polline e nettare, oppure sul raccolto estivo di melata.

Dove vanno posti i cerei nell'alveare?
Perchè siano costruiti bene, i cerei devono essere posti preferibilmente tra due favi di covata opercolata, secondo lo schema:



Appena il cereo è stato ben costruito, l'operatore provvede al suo spostamento in posizione più centrale.

E se le api mangiano il cereo?
Significa che non vi è sufficiente importazione e quindi o si nutre o si rimanda l'operazione a periodi migliori.

COME SI FA A SOSTITUIRE TUTTI I FAVI DEL NIDO?

Al di là delle richieste specifiche del Regolamento 1804/99 per l'apicoltura biologica, è buona norma, per ragioni di profilassi, sostituire i favi vecchi prima che siano completamente anneriti. Di regola si sostituiscono almeno due favi per alveare all'anno. Ogni organismo di controllo indicherà il periodo massimo a disposizione dell'apicoltore per la conversione degli alveari.

Per far costruire i nuovi fogli cerei esistono fondamentalmente due vie possibili:

- > Produzione sciami
- > Costruzione di telaini nuovi in primavera o su melata

Lo “specifico” dell’apicoltura. Ovvero la maledizione d’essere “diversi”

L’apicoltura è una attività d’allevamento contraddistinta da una somma di elementi assolutamente peculiari:

✕ Fino alla scoperta dello spazio d’ape ed alla conseguente possibilità di manipolare i favi (nel corso dell’ottocento), l’uomo non ha saputo penetrare gli aspetti basilari della vita delle api e, di conseguenza, non ha potuto sviluppare le tecniche primitive d’allevamento. L’apicoltura, in altre parole, è stata, fino a data recente, più simile ad un’attività di predazione che ad una attività zootecnica.

✕ L’attività umana, non potendo influire in modo sostanziale sull’accoppiamento delle api, non ha potuto indurre modifiche genetiche similari a quelle che ha realizzato su tutte le altre forme di vita “addomesticate”. Tant’è che fino a qualche decennio fa (fino alla diffusione endemica del parassita *Varroa jacobsoni*) l’ape poteva vivere, indifferentemente, in natura od “allevata”.

✕ E’ una delle rare forme d’allevamento il cui frutto non è dato dal sacrificio dell’essere allevato ma che, al contrario, consente un surplus per l’uomo solo quando e se l’allevato gode di condizioni di vita ottimali. In un anno, in effetti, un alveare consuma per le proprie necessità biologiche 220/250 kg di miele e svariate decine di kg di polline (con un contenuto proteico più elevato del rosso d’uovo) mentre la resa media di un alveare stanziabile è in molte regioni italiane dai 15 ai 40 kg l’anno.

✕ La cura dell’uomo non è prevalentemente dedicata all’attività di nutrizione dell’allevato ma al mantenimento di un suo delicato equilibrio biologico (sviluppo, controllo sciamatura, produzione del surplus, invernamento).

✕ Lo spostamento su pascoli diversi, praticato fin dall’antichità, è subordinato da variabili (climatiche, economiche ecc..) tali da rendere certo solo il costo dell’attività nomadista.

✕ La quantità d’alveari gestiti è strettamente connessa all’elevata capacità professionale necessaria per poter fare l’apicoltore. Pertanto la dimensione media degli allevamenti è a misura di una, o poco più, unità attiva. L’apicoltura, in altre parole, non è attività facilmente declinabile su scala “industriale”.

✕ Il pascolo di un apiario copre un’estensione territoriale immensa rispetto ad altri allevamenti zootecnici: quasi tremila ettari per ogni apiario.



✕ L’apicoltura è l’unico allevamento senza alcuna ricaduta negativa sull’ambiente. Al contrario è attività con gran valenza sociale ed indispensabile per l’ambiente e le produzioni agricole e forestali.

✕ Il prodotto dell’apicoltura è preservato da fenomeni di inquinazione ambientale dall’estrema fragilità delle api che, con le farfalle, si collocano fra le specie d’insetti più sensibili ad ogni aggressione chimica.

In conclusione, per molti suoi aspetti, nel suo insieme, l’apicoltura è, se comparata ad altre forme d’allevamento zootecnico, un’attività già di per sé assai vicina al modo di produzione biologico.

Ovviamente esistono delle eccezioni, in particolare per alcune realtà coerenti ad un modello di gestione Nord Americano, ma non sono certo la regola sul piano mondiale ed europeo. L’unico aspetto su cui ha trionfato la logica convenzionale, con i suoi limiti e guasti, è ed è stato l’aspetto della lotta alle patologie. Antibiotici e sulfamidici, in “prevenzione” contro le patologie della covata; piretroidi ed esterofosforici contro la nuova endemica parassitosi della varroa.

**GLI EQUIVOCI SONO PIÙ FACILI
QUANDO CI SI OCCUPA DI UN’ATTIVITÀ
MOLTO PARTICOLARE.**

**Ovvero quando non si conosce un terreno
è facile piazzare male i “paletti”**

L a normativa sulla produzione biologica apistica è stata definita da una commissione comunitaria composta da persone senza alcuna competenza e conoscenza delle specificità dell’apicoltura. D’altronde

gli apicoltori non hanno avuto la capacità di elaborare una propria proposta autonoma. Pertanto, per l'apicoltura e solo per l'apicoltura, si è concentrata l'attenzione su aspetti di vincolo, senza cogliere l'aberrazione giuridica discriminante, quali la qualità dell'ambiente e della pastura, a prescindere dall'attività e dalla potestà dell'apicoltore e dall'azione di filtro che si realizza con la morte stessa delle api in caso di significativi fenomeni di inquinamento ambientale. La normativa IFOAM così come quella recentemente codificata dal Codex Alimentarius pongono pertanto un'attenzione ingiustificabile su questi aspetti. Il Regolamento CEE 1804, è in merito all'aspetto ambientale e di pastura, anche grazie all'azione italiana, contraddittorio ed impreciso, mentre è, al contrario, apprezzabile nell'elencare gli effettivi e condivisibili elementi di distinzione (sostanzialmente la modalità per la lotta sanitaria) tra l'apicoltura biologica e quella convenzionale.

PER UN'APICOLTURA BIOLOGICA.

Le proposte degli apicoltori italiani.

Da anni ci battiamo affinché l'applicazione del regolamento 1804, e la relativa attività di controllo, sia impostata secondo i seguenti criteri:

✕ Che sia dedicato all'aspetto ambientale lo stesso tipo d'attenzione che si applica alle altre coltivazioni e/o allevamenti zootecnici biologici.

Il Decreto ed il Regolamento dettano prescrizioni unicamente al riguardo del nettare in fase di raccolta (salita ai melari) e non pongono restrizioni per quanto attiene l'acqua, il polline e la melata così come per le stazioni d'invernamento o per le culture non oggetto di bottinatura.

✕ Qualora vi siano fondati elementi di dubbio sulle fioriture bottinate il decreto ministeriale applicativo è preciso, ed inequivocabile, sulla tipologia d'indagine per poterli dirimere.

✕ E' convinzione diffusa che l'attenzione alle fonti di bottinatura da parte di alcuni organismi di controllo possa nascondere un sostanziale disinteresse per gli aspetti veramente qualificanti del metodo di produzione bio in apicoltura.

✕ Che l'aspetto nodale su cui concentrare l'attenzione e gli sforzi sia inerente alle cure (sanitarie, d'alimentazione, di qualità della cera dei favi ecc...) che l'apicoltore esplica nella conduzione dei suoi alveari. Ogni molecola utilizzata deve essere prodotta (con il relativo corollario di energia e inquinazione che ciò implica) e lascia una sua traccia e segno in un ambiente quale l'alveare che forma un tutto unico con un substrato a base sia acqua sia grassa.

L'apicoltura italiana si distingue sul piano mondiale: ha saputo sviluppare tecniche di produzione pregevoli, sia sul terreno qualitativo, sia nell'approccio "dolce" per la lotta alle patologie.

La conversione al metodo di produzione biologico può essere un'occasione per qualificare e differenziare ulter-

IN ETICHETTA DEVONO ESSERE INDICATE

- nome
- codice
- estremi dell'organismo di controllo
- numero dell'autorizzazione alla stampa dell'etichetta

+

- tutte le diciture obbligatorie previste dalla legislazione generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari

+

- Agricoltura Biologica - Regime di Controllo CEE" (su specifica richiesta dell'Organismo di controllo)

MIELE BIOLOGICO



MIELE DA APICOLTURA BIOLOGICA



riormente il miglior miele italiano. Una qualità rigorosa di certificazione del modo di produzione biologico in apicoltura è una necessità ed un obiettivo comune per quanti sono impegnati seriamente su questo terreno. Ciò che ha ostacolato ed ostacola la qualità della certificazione è, oltre all'italica predilezione per l'aspetto burocratico/cartaceo, il necessario "rodaggio" per un settore con tali e tante peculiarità mal conosciute e difficilmente condivisibili. D'altronde l'assunzione della cera dei favi del nido quale carta di tornasole della corretta esplicazione delle pratiche di lotta sanitaria si è dimostrata scelta talmente appropriata e coerente da svelare un'inaspettata quantità di problematiche di residualità. Dal modo con cui tutti i soggetti implicati (Ministero, Regioni, Enti di certificazione, apicoltori e loro associazioni, confezionatori e commercianti) sapranno porsi quale obiettivo comune una buona ed efficiente certificazione dipende il futuro di tale dizione distintiva. Il danno provocato dagli "ecofurbi" non è solo quello di una concorrenza sleale nei confronti di chi si accolla costi elevati per la produzione e la lotta sanitaria biologica ma, è più che altro, di rischiare di dequalificare e screditare una dizione in cui il consumatore ripone fiducia e speranza. Ogni dizione distintiva ha bisogno del suo tempo per divenire affidabile e riconosciuta (pensiamo al grande travaglio per giungere ai buoni vini di qualità italiani). Il nostro auspicio è che l'attuale fase possa essere il preludio, anche per il miele bio, di una notevole crescita sia in termini di volumi, sia intermini di garanzie per il consumatore. Un'applicazione seria dei requisiti per la conversione al modo di produzione biologico può essere un ulteriore elemento di stimolo alla crescita di un comparto produttivo, quale l'apicoltura, molto piccolo ma d'enorme importanza per la qualità dell'ambiente.

Francesco Panella

Tecniche di conduzione ammesse dal REG. 1804/99

LE PRATICHE CHE VENGONO QUI ESPOSTE,
SONO QUELLE PREVISTE DAL REGOLAMENTO
COMUNITARIO E DEVONO ESSERE APPLICATE DAL
PERIODO DI CONVERSIONE IN POI.

- NORME GENERALI DI CONDUZIONE DEGLI APIARI
- SOSTITUZIONE DELLA CERA
- ORIGINE DELLE API
- NUTRIZIONE
- LOTTA SANITARIA
- BENESSERE ANIMALE

NORME GENERALI DI CONDUZIONE DEGLI APIARI

✓ L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api

✓ I prodotti dell'apicoltura ottenuti con metodo di produzione biologica sono strettamente connessi sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente.

✓ Presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione parallela di apiari biologici e convenzionali

DEROGA

Per effettuare il servizio di impollinazione, previa comunicazione all'Organismo di controllo, è consentito condurre gli alveari in zone non conformi al regolamento bio. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura biologica, ma il prodotto da essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologica.

IL PERIODO DI CONVERSIONE

✗ Il periodo di conversione è il periodo necessario per acquisire le caratteristiche di metodo di produzione biologico. Durante questo periodo la cera dei favi da nido deve essere completamente sostituita con cera biologica o con cera di opercolo esente da residui.

✗ La sostituzione della cera deve avvenire possibilmente in un periodo non superiore ai 3 anni e nel primo anno per ogni alveare la sostituzione della cera deve interessare almeno il 50% dei favi del nido.

✗ I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimento al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno.

SOSTITUZIONE DELLA CERA

PERCHE' SOSTITUIRLA?


- ✗ La cera comunemente commercializzata, detta convenzionale, proviene dalla lavorazione di cera di fave e cera d'opercolo insieme.
- ✗ Nella lotta alle patologie possono essere impiegati diversi principi attivi: di sintesi, di origine organica oppure olii essenziali.
- ✗ Mentre gli ultimi due non lasciano residui, quelli di origine sintetica sono trattenuti nella cera dei favi.
- ✗ Quindi, benché l'apicoltore non abbia mai impiegato prodotti di sintesi nei propri alveari, si trascina dietro l'inquinamento che deriva dai fogli cerei convenzionali acquistati.

CHE COSA CONTRADDISTINGUE LA CERA BIO DA QUELLA CONVENZIONALE?

L'assenza di residui dei principi attivi di sintesi usati nella lotta alle malattie.

APPROVVIGIONAMENTO DI CERA BIO

CERA BIOLOGICA



La conversione può essere effettuata con fogli cerei che siano:

- > provenienti da aziende biologiche certificate
- > provenienti da una lavorazione di sola cera d'opercolo esente da residui

1 Se si acquistano fogli cerei,

occorre richiedere:

- fattura di acquisto
- certificato che comprovi l'esistenza di un organismo di controllo che certifica la qualità biologica della cera

E se il trasformatore non è sottoposto a controlli da parte di Organismi autorizzati?

Si chiede che la partita di cera venduta come esente da residui sia accompagnata da un documento di trasporto che riporti i riferimenti del certificato di analisi effettuato su quella partita lavorata.

2 Se si fa lavorare la propria cera d'opercolo,

occorre:

- essere sicuri della qualità
- nel dubbio, si effettua un'analisi di laboratorio
- richiedere un certificato che comprovi l'avvenuta lavorazione

LE ANALISI SULLA CERA

Nella cera si possono ricercare residui di possibili contaminanti da interventi sanitari o di origine agricola e ambientale, quali:

fosforganici (coumaphos, clorfeninfos)
piretroidi (fluvalinate, flumetrina, acrinatrina)

Nel miele si possono ricercare residui di possibili contaminanti da interventi sanitari o di origine agricola e ambientale, quali:

antibiotici - fitofarmaci cloroderivati - fitofarmaci fosforganici
coumaphos - amitraz - metalli pesanti

I costi delle analisi per classe di principio attivo (es. tutti i fosforganici) sono indicativamente di euro 55 per campione.

ORIGINE DELLE API

PRIVILEGIARE LA RAZZA APIS MELLIFERA

Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis Mellifera Ligustica e suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.

MOLTIPLICAZIONE DELLE FAMIGLIE

Poichè tutti gli apiari aziendali devono essere conformi alle disposizioni del Reg. 1804, il numero delle famiglie può essere aumentato attraverso:

- ✗ l'acquisto di sciami o famiglie provenienti da allevamenti conformi
- oppure
- ✗ la divisione delle colonie esistenti

N.B. Le unità introdotte non conformi devono essere sottoposte alla procedura di conversione.

RIMONTA FAMIGLIE D'API

Rinnovo e mantenimento del patrimonio degli alveari: è ammessa nell'arco dell'anno l'introduzione di non più del 10% di famiglie provenienti da apiari non biologici. Se collocate su fogli cerei o favi biologici non occorre applicare il periodo di conversione.

SCIAMI

Possono essere incorporati nell'apiario biologico senza applicare il periodo di conversione a condizione che siano collocati in alveari con favi o fogli cerei di provenienza biologica.

UBICAZIONE DEGLI APIARI

L'ubicazione degli apiari deve: A) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;

B) essere tale che nel **raggio di 3 km** a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite **essenzialmente** da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea e da coltivazioni non soggette a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del reg. CEE n. 2078/92, **prive di un'influenza significativa** sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica.

In relazione all'ubicazione degli apiari, l'espressione "raggio di 3 km" va intesa in senso generale come raggio massimo d'azione delle api.

Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti **nettarifere** principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante l'apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura.

L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili con-

taminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione "da agricoltura biologica".

Mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminante quale: centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1000 metri

I requisiti suesposti **non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura** o quando gli alveari sono inoperosi.

Per ogni postazione, l'apicoltore deve fornire all'Organismo di controllo la cartografia dei siti di impianto delle arnie su scala 1: 10.000 o da 1: 25.000. In mancanza della cartografia, l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate quali le analisi dei prodotti (miele e cere) e le prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

LOTTA SANITARIA

Particolare rilevanza deve essere data alla profilassi.

- > allevamento di razze resistenti
- > periodico rinnovo delle regine
- > controllo sistematico della covata per l'individuazione tempestiva delle patologie
- > rinnovo periodico della cera
- > costante disinfezione del materiale e delle attrezzature.

LOTTA SANITARIA

✗ Quando è necessario ricorrere alla cura delle patologie, sono da preferire i prodotti fitoterapici a quelli allopatici.
✗ L'uso di medicinali allopatici, **sotto il controllo del medico veterinario autorizzato**, è consentito dal Reg. 1804/99 per la cura di una patologia insorta. **E' vietato in fase preventiva.**
✗ **Successivamente alla cura con prodotti allopatici, le arnie trattate dovranno essere sottoposte ad un periodo di conversione di un anno ed alla sostituzione della cera dei favi del nido.**

PRODOTTI AMMESSI

Per la lotta sanitaria **SONO AMMESSI**



- > OLI ESSENZIALI
- > ACIDI ORGANICI

NON SONO AMMESSI:



- > PIRETROIDI, ESTERI FOSFORICI
AMITRAZ E APITOL
- > ANTIBIOTICI, SULFAMIDICI,
FUMAGILLINA

NB: *i principi attivi citati lasciano residui nella cera e si rilevano facilmente mediante analisi chimica.*

ORGANISMI DI CONTROLLO

RICONOSCIUTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 220/95 E OPERANTI DAL 1-1-1997

IT AIB - AIAB-ICEA, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica

Strada Maggiore, 29 - 40125 Bologna - Tel. 051272986 Fax 051232011

IT ASS - Associazione Suolo e Salute

Via Don Minzoni 5 - 40037 Sasso Marconi Tel. 0516751266

IT BAC - Bio Agri Coop

Via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) Tel. 0516130512 Fax 0516130224

IT CDX - Codex

Viale Partigiani d'Italia 35 - 43100 Parma Tel. 0521430735 Fax 0521465064

IT CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici

Via Iacopo Borozzi 8 - 40126 Bologna Tel 051254688 Fax 051254842

IT ECO - Associazione Ecocert Italia

C.so delle Provincie, 60 - 95127 Catania Tel. 095442746 Fax 095505094

IT IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione

Via Carlo Pisacane 53 - 60019 Senigallia (AN) Tel 0717928725 Fax 0717910043

IT QCI - QC&I Qualità Assurance System International Services

Strada Olmovalle 2/H5 - 06074 Perugia- Tel e Fax 0755171630

IT BIOS s.r.l. - Via Montegrappa 7 - 360063 Marostica (VI) - Tel. 0424-471125 Fax 0424-476947

Limitatamente alla provincia di Bolzano:

IT BZ BZT - Biozert Auf dem Kreuz

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Auf dem Kereuz, 58 - 86152 Ausburg (Germania) Tel. 0049-821346750

BENESSERE ANIMALE

- ✗ E' vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura
- ✗ E' vietata la spuntatura delle ali delle api regine
- ✗ E' permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina
- ✗ E' ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*
- ✗ E' vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura

TRACCIABILITA'

- ➡ I laboratori devono essere in regola con la normativa igienico sanitaria e con quanto previsto dal DLGS 155/97 (HACCP)
- ➡ I melari che entrano in laboratorio devono essere registrati
- ➡ Le fasi di lavorazione/registrazione devono essere registrate
- ➡ Il miele estratto deve essere identificabile in lotti
- ➡ Le confezioni devono essere riconoscibili ed identificabili
- ➡ Ogni transazione deve essere scortata da apposito documento di accompagnamento indispensabile per richiedere l'attestazione di produzione biologica
- ➡ In funzione dell'effettiva produzione biologica, l'azienda avanza richiesta all'Organismo di controllo di stampare un certo numero di etichette.

IDENTIFICAZIONE

Gli apicoltori devono:

- ✗ Garantire una identificazione univoca e certa delle arnie (es. cod. IT AIB + Cod. Operatore, oppure codice regionale)
- ✗ Identificare i nuovi telaini che man mano vengono inseriti nell'arnia (es. lettera B, sigla BIO, ecc.)

MATERIALI

- ✗ E' vietato l'uso della plastica e l'impiego di vernice all'interno delle arnie.
- ✗ La protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche
- ✗ E' vietato l'impiego di favi che contengono covate per l'estrazione del miele
- ✗ Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta

PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI MATERIALI, EDIFICI, ATTREZZATURE, UTENSILI O PRODOTTI USATI NELL'APICOLTURA

- > Saponi a base di sodio e di potassio
- > Acqua e vapore
- > Latte di calce
- > Calce
- > Calce viva
- > Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- > Soda caustica
- > Potassa caustica
- > Acqua ossigenata
- > Essenze naturali di vegetali
- > Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- > Alcole
- > Acido nitrico
- > Acido fosforico
- > Formaldeide
- > Carbonato di sodio

Iter di riconoscimento



→ 1° PASSO

PRIMA NOTIFICA

E' il primo documento che va compilato.
Qui vengono registrati:

- ✓ dati del richiedente
- ✓ P. IVA
- ✓ ubicazione dell'azienda
- ✓ Organismo di controllo prescelto
- ✓ superficie totale dell'azienda
- ✓ SAU
- ✓ orientamento produttivo aziendale
- ✓ destinazione commerciale dei prodotti
- ✓ allevamenti
- ✓ strutture
- ✓ ecc.

Una volta compilato il documento,
copia deve essere spedita:

- alla Regione
- all'Organismo di controllo

→ 2° PASSO

ISPEZIONE

L'Organismo di controllo effettua una visita in
azienda per verificare l'idoneità allo svolgi-
mento di agricoltura biologica

→ 3° PASSO

PAP - PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE

Deve essere compilato entro 30 giorni dall'am-
missione dell'azienda al regime di controllo e
comunque entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si indicano le produzioni previste nel corso del-
l'anno che deve venire.

→ 4° PASSO

TENUTA REGISTRI

L'azienda controllata, nel corso dell'anno pro-
duttivo, deve provvedere alla compilazione dei
seguenti registri:

- ✓ Registro delle operazioni in apicoltura
- ✓ Registro delle produzioni
- ✓ Registro Annuale delle Postazioni
- ✓ Registro delle profilassi e cure veterinarie

→ 5° PASSO

RICHIESTA STAMPA ETICHETTE

In funzione dell'effettiva produzione biologica,
l'azienda avanza richiesta all'Organismo di
controllo di stampare un certo numero di eti-
chette.

**La stampa delle etichette deve essere
sempre autorizzata.**

Regolamento dell'apicoltura biologica

Per consentire ai nostri lettori di orientarsi nella ragnatela delle disposizioni ripubblichiamo il testo del Regolamento Comunitario sulla Zootecnia Biologica (Apicoltura) coordinato (testo in grassetto) con i due successivi decreti applicativi del 04/08/2000 e del 29/03/2001

C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

1. PRINCIPI GENERALI

1.1- L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2 - La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3 - Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione parallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all'Organismo di Controllo, è consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2 (ubicazione degli apiari), ad esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura biologica, ma il prodotto da essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologica

2. PERIODO DI CONVERSIONE

2.1- I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai

requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare interessi almeno il 50% dei favi del nido.

3. ORIGINE DELLE API

Dalle deroghe di cui al presente punto vanno escluse le api regine.

3.1- Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. E' privilegiato l'uso di razze europee di Apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis mellifera ligustica ed i suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.

3.2 - Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.3 - Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

3.4 - Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzata per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5 - Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato 1/B punto 3/a della presente circolare.

3.6 - Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso

non si applica il periodo di conversione.

4. UBICAZIONE DEGLI APIARI

4.1- Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'Organismo di Controllo deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000. In mancanza della cartografia, "l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di Controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate..."
Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

4.2 - L'ubicazione degli apiari deve:

- garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
- essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (****), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;

In relazione all'ubicazione degli apiari, l'espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo d'azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante l'apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione "da apicoltura biologica"

c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale

requisito.

Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall'Organismo di Controllo in rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contaminazione dei prodotti apistici; quest'ultima da verificare eventualmente da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio, con la denominazione "da apicoltura biologica". In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000 metri.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

5. NUTRIZIONE

5.1 - Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2 - La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3 - Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

5.4.- Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5 - Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6 - Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7 - La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

Per "inizio del periodo di flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che comporta l'immagazzinamento del miele nei mielari.

6. PROFILASSI E CURE VETERINARIE

6.1 - La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- selezione di opportune razze resistenti;
- applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di

polline e miele nelle arnie.

6.2 - Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari.

La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

6.3 - L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto alla cura;

c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);

d) è vietato l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;

e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da *Varroa jacobsoni* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonchè le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4 - In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5 - Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6 - I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7 - Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

7. METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA E IDENTIFICAZIONE

7.1 - È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2 - È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3 - È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4 - È ammessa la pratica della soppressione della cova-

ta maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

7.5 - È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6 - Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7 - Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8 - L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

8. CARATTERISTICHE DELLE ARNIE E MATERIALI UTILIZZATI NELL'APICOLTURA

È vietato l'uso di plastica e l'impiego di vernice all'interno delle arnie. La protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche trasformate.

8.1 - Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2 - Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3 - La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purchè provenga da opercoli.

In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa.

8.4 - È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5 - Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.

8.6 - Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7 - Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35).

modifiche all'allegato I: Reg. CEE 1535/92, art. 1;
Reg. CEE 2608/93, art. 1;



UNA:API
Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Sede operativa: Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria
tel. 0131250368 - Fax 0131252144